



## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI**

### **Articolo 1 – Obiettivi**

1. L'Ordine favorisce le iniziative di tipo culturale e/o di aggiornamento professionale e scientifico dei Medici Veterinari iscritti all'Albo della Provincia di Cremona, promuovendo lo svolgimento di attività di particolare rilevanza a loro rivolte.
2. Per il raggiungimento di tale scopo l'Ordine si avvale dell'istituto del patrocinio.

### **Articolo 2 – Definizione**

1. Il patrocinio è attestazione di apprezzamento, adesione e sostegno a iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità culturali, di aggiornamento scientifico e professionale.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono avere significato ed interesse in ambito veterinario.
3. Il patrocinio è concesso con delibera del Consiglio Direttivo dell'Ordine, previa istruttoria.

### **Articolo 3 - Caratteristiche delle iniziative**

1. Le iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio dell'Ordine devono:
  - a. rivestire un elevato interesse scientifico (ad insindacabile giudizio del Consiglio dell'Ordine);
  - b. essere rivolte a Medici Veterinari, in caso di incontri multidisciplinari la componente veterinaria deve ritenersi rilevante;
  - c. i relatori devono essere Medici Veterinari, in caso di incontri multidisciplinari i relatori veterinari devono disporre di adeguato spazio e rilevanza nel contesto dell'evento;
  - d. i relatori non devono essere/essere stati sottoposti a procedimento disciplinare;
  - e. la data della manifestazione per la quale viene chiesto il patrocinio non deve interferire con altre iniziative organizzate dall'Ordine;
  - f. l'iniziativa deve svolgersi nel territorio di competenza dell'Ordine, in casi eccezionali e limitatamente ad eventi di aggiornamento professionale di particolare rilevanza, può essere concesso il patrocinio ad eventi svolti sul territorio della Regione Lombardia.

### **Articolo 4 - Ulteriori concessioni**

1. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente ulteriore coinvolgimento dell'Ordine in termini organizzativi e finanziari ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.
2. Di norma l'Ordine concede il patrocinio non oneroso, facendosi carico degli oneri relativi alla informazione dei propri iscritti, secondo le modalità previste.
3. Per iniziative volte all'aggiornamento professionale, svolte sul territorio della Provincia di Cremona o, in casi eccezionali, sul territorio della Regione Lombardia, dirette esclusivamente a Medici Veterinari, il Consiglio Direttivo può concedere il patrocinio oneroso nei limiti stabiliti dal bilancio di previsione approvato.

## **Articolo 5 - L'istanza di patrocinio**

1. L'istanza per la concessione del patrocinio va indirizzata al Presidente dell'Ordine.
2. In allegato all'istanza devono risultare almeno le bozze di programma, argomenti, relatori ed ogni altra informazione utile.

## **Articolo 6 - Procedura per il rilascio del patrocinio**

1. Per ottenere il patrocinio il richiedente deve inoltrare formale richiesta all'Ordine almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della manifestazione o iniziativa. È facoltà del Consiglio Direttivo prendere in esame istanze pervenute oltre tale termine.
2. L'istanza deve contenere tutti gli elementi utili per consentire all'Ordine di valutarne l'ammissibilità. In particolare deve riportare:
  - a) la data della manifestazione;
  - b) l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
  - c) il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
  - d) gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
  - e) le eventuali agevolazioni previste per gli iscritti all'Albo dell'Ordine patrocinante;
  - f) ogni altra notizia utile.
3. Il Consiglio Direttivo, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, esamina la richiesta e delibera in merito.
4. Il riconoscimento del patrocinio viene formulato con provvedimento scritto.
5. Il Patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per l'iniziativa che si ripete periodicamente nell'arco di un anno dovranno essere specificati il periodo e la durata; per iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'Ordine che si riserva di riesaminare la domanda.

## **Articolo 7 - Pubblicizzazione del patrocinio**

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre, in massima evidenza, su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa il logo e la dicitura "con il patrocinio dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cremona".
2. L'utilizzo improprio del logo e del nome dell'Ordine comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale agevolazione. Nella fattispecie, il Consiglio Direttivo si riserva di valutare eventuali azioni legali.

## **Articolo 8 - Altri enti pubblici patrocinatori**

1. È consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

## **Articolo 9 – Responsabilità**

1. La concessione del patrocinio non coinvolge l'Ordine in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

## **Articolo 10 – Autorizzazioni**

1. La concessione del patrocinio da parte dell'Ordine non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.
2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze, e permessi che la normativa al momento vigente contempla.

## **Articolo 11 - Revisioni ed aggiornamenti del Regolamento**

Il presente Regolamento, almeno ogni quattro anni, viene sottoposto a revisione e/o aggiornamento da parte del Consiglio Direttivo.

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 15 settembre 2020